



**UNA CASA
PER L'UOMO**
società cooperativa sociale

CHILD PROTECTION POLICY

LINEE GUIDA, PRINCIPI E PROCEDURE
PER LA TUTELA DEI MINORI

CHILD PROTECTION POLICY
Linee di indirizzo e codice di condotta sulla tutela dei minori

1. MISSION DELL'ORGANIZZAZIONE

La cooperativa “Una casa per l’uomo” è da anni impegnata nel lavoro di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e i minori.

Promuove servizi e progetti di assistenza e supporto alle vittime, residenzialità protetta, prevenzione, promozione della salute, informazione, formazione e sensibilizzazione su tali tematiche.

Attraverso il presente documento intende:

- fare tutto ciò che è necessario per prevenire, segnalare, affrontare qualsiasi forma di violenza perpetrata a danno dei minori;
- assumere una specifica responsabilità nel tutelare i bambini, le bambine, gli adolescenti con i quali entra a contatto – direttamente o indirettamente – da qualsiasi forma di abuso, maltrattamento, violenza e condotta non appropriata.

Per tutto ciò che concerne l’ambito della tutela dei minori e della prevenzione della violenza, abuso e maltrattamento nei loro confronti fa in particolar modo riferimento:

- alla “Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali” (Lanzarote, 2010) e alla L. n.172 del 1/10/2012 con cui è stata ratificata;
- alla “Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Istanbul, 2011) e alla L. n.77 del 27/06/2013 (e successive modifiche) con cui è stata ratificata.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

Quanto definito dal presente documento si intende riferito, e dunque applicato, ad ogni ambito di intervento, attività, progettualità e servizio gestito direttamente da “Una casa per l’uomo” o a cui la stessa partecipi a titolo di partner o organismo associato.

Si applica nello specifico:

- alle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
- alle attività di diffusione/comunicazione e fundraising;
- alle attività “operative” che coinvolgano – direttamente o indirettamente – bambini, bambine e adolescenti, con particolare attenzione ai servizi di residenzialità afferenti alle Aree “Social Housing”, “Pari opportunità, genere e violenza “ (Case Rifugio), “Immigrazione” (SAI) e ai servizi e progettualità di ambito scolastico e territoriale dell’Area “Psico-educativa” (es. Laboratori) e “Immigrazione” (servizi di mediazione linguistico-culturale).

Si applica inoltre:

- ai componenti del CDA e di tutti gli organismi gestionali;
- al personale che opera direttamente con l’organizzazione, a qualsiasi titolo e sottoposto a qualsiasi rapporto contrattuale;
- al personale volontario che collabora alla realizzazione di servizi e progetti.

“Una casa per l’uomo” si impegna inoltre a verificare la sussistenza delle condizioni di tutela stabilite dalla presente Policy anche nei rapporti di collaborazione con Enti terzi e con il personale, volontario e non, degli stessi.

3. Glossario

- Di seguito le principali definizioni:
- Bambino: in linea con l’Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989), si definisce bambino ogni “essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni.
- Vittima o Sopravvissuto: una persona ai danni della quale sia stato compiuto un abuso o tentato abuso
- Violenza: “l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni”.
- Abuso All’infanzia: secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è usato per descrivere “tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”.
- Abuso fisico: qualsiasi condotta che arrechi un danno fisico reale o potenziale al minore, perpetrata da un’altra persona, sia essa adulta o minore.
- Abuso sessuale: coinvolgimento di un minore in attività sessuali che questi non può pienamente comprendere e per cui non può esercitare una reale capacità di scelta.
- Abuso affettivo e psicologico: comprende sia incidenti isolati, sia situazioni in cui chi si occupa del bambino, nel tempo, non gli fornisce un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo.
- Abusi di questo tipo comprendono la limitazione dei movimenti, il denigrare, l’inculpare, il minacciare, l’intimidire, il discriminare, il rifiutare ed altre forme non fisiche di trattamento ostile”.
- Abuso emotivo: maltrattamento emotivo persistente che pregiudica l’autostima e lo sviluppo emotivo del minore. Comprende forme di maltrattamento non fisiche tali come umiliazioni, derisioni, bullismo (anche cyber-bullismo), minacce, discriminazioni.
- Trascuratezza: include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia che, seppur in grado di farlo, non provvedono allo sviluppo e al benessere del minore in una o più delle seguenti aree: • salute; • educazione; • sviluppo affettivo; • nutrizione; • alloggio e condizioni di vita sicure.”
- Sfruttamento sessuale minorile: forma di abuso sessuale che prevede il coinvolgimento dei bambini in attività sessuali in cambio di denaro, regali, cibo, alloggio, status o qualsiasi altra cosa che loro o le loro famiglie possano necessitare.
- Negligenza o abbandono, intesi come il persistente mancato soddisfacimento dei bisogni fisici e/o psicologici del minore, in grado di pregiudicare la salute fisica, psicologica, spirituale e mentale ed il suo sviluppo.
- Sfruttamento commerciale: sia in termini di lavoro minorile che in altre attività che vadano a detrimento della salute fisica e mentale, dell’educazione e dello sviluppo morale o socio-emotivo del minore.
- Tratta di minori: inteso come ogni comportamento finalizzato a reclutare, trasportare o accogliere bambini/e con il fine di sfruttamento (sessuale, commerciale, lavorativo, etc.), con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione

Una Casa per l’Uomo ritiene che

- ogni attività sessuale senza consenso sia da considerarsi un abuso e un crimine;
- qualsiasi attività sessuale con un minore che è sotto l’età del consenso legale del paese in cui vive, indipendentemente dal suo presunto consenso, sono da considerarsi un abuso;

- attività sessuali consensuali con un minore di età superiore a quella del consenso legale valido nel paese in cui avviene, ma inferiore ai 18 anni (anche se non è un crimine), vengano comunque trattata come una violazione alla presente Policy ed al Codice di Condotta.

4. IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

Rispetto a quanto detto sopra, “Una casa per l’uomo” assume i seguenti impegni che si intendono estesi al proprio personale, ai volontari che collaborano con le sue attività, alle organizzazioni con le quali collabora nella realizzazione di progettualità e servizi.

Prevenzione

Impegno a valutare l’esposizione dei minori ad eventuali rischi, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni pregiudiziali e/o rilevarne tempestivamente la sussistenza.

Intervento

Impegno, nel caso si rilevino situazioni pregiudiziali per l’incolumità dei minori a:

- a) segnalarle alle Istituzioni competenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) mettere in atto efficaci interventi supportivi e di tutela rivolti ai minori che vengano segnalati all’organizzazione e presi in carico attraverso i servizi e le progettualità in atto.

Sensibilizzazione/Informazione/Formazione

Impegno a:

- a) garantire la sensibilizzazione/formazione del proprio personale sui codici di condotta da adottare nell’intervento con i minori;
- b) implementare attività formative e informative sul tema rivolte ai propri stakeholder.

5. PROCEDURE DELL'ORGANIZZAZIONE

Per l’applicazione del presente documento, “Una casa per l’uomo” stabilisce quanto segue:

- il CDA individua, all’interno dell’organizzazione, una figura professionale cui è affidato l’incarico di “Referente per l’applicazione della Policy”, che avrà anche il compito di mappare tutti i servizi, progettualità, iniziative ed attività in corso che ricadano nell’ambito di competenza della Policy;
- attraverso il “Referente per l’applicazione della Policy” l’organizzazione assicura al proprio personale, come sopra definito, la formazione necessaria sui codici di condotta da adottare nell’intervento con i minori, assicurandosi di fornire loro le dovute informazioni sull’eventuale segnalazione di situazioni di violenza, abuso, maltrattamento cui dovessero venire a conoscenza nell’esercizio della propria attività professionale;
- al momento della stipula di un rapporto di collaborazione professionale, di qualsivoglia natura, verrà fornito al/alla professionista/a copia del presente documento. Nel caso la figura in questione operasse a diretto contatto con minori, dovrà sottoscrivere per accettazione il “Codice di condotta” in allegato;
- la partecipazione ad attività, progettualità e servizi gestiti da terzi comporterà una valutazione sulla sussistenza dei dovuti standard di tutela stabiliti dalla Policy.

La violazione della Policy deve essere segnalata al “Referente per l’applicazione della Policy”, e da questo al CDA che valuterà le misure da adottare comprendenti, se ritenuto necessario, il recesso del rapporto lavorativo ovvero la segnalazione alle Autorità competenti qualora il comportamento rilevato costituisca un reato di natura penale.

6. CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLICY

Per una corretta implementazione della Policy, vengono definiti i seguenti criteri.

“Una casa per l'uomo” assicura:

- la corretta diffusione del documento, attraverso la pubblicazione sui propri social (sito web, pagina fb ecc...) e il riferimento alla stessa nelle Carte dei servizi in uso e in tutte le procedure organizzative formalizzate;
- l'eventuale traduzione in lingua straniera per favorirne la piena comprensione a beneficiari non autoctoni e non italofofoni;
- l'assunzione di personale idoneo al lavoro con i minori, ovvero per il quale non sussistano ragionevoli dubbi relativi a condotte personali e professionali in contrasto con i principi stabiliti dal documento;
- la possibile attivazione di procedure disciplinari, fino al recesso dal rapporto di lavoro, per il personale che non rispetti quanto previsto dalla Policy;
- il controllo sugli ambienti di lavoro, sulle pratiche adottate, sulle metodologie di lavoro, per verificare che siano in linea con il rispetto dei minori e per essi tutelanti;
- la valutazione di ogni attività direttamente rivolta ai minori, per una preventiva e corretta valutazione/identificazione del rischio e la messa in atto di sistemi di controllo longitudinali;
- la formazione del personale sulle tematiche della prevenzione/intervento su ogni forma di violenza sui minori, sulla Policy in questione, sul Codice di condotta da essa definito;
- la massima attenzione all'uso corretto ed esente da rischi delle tecnologie informatiche e dei processi di comunicazione;
- l'attenzione, nella scelta di eventuali partner di lavoro, all'applicazione anche da parte degli stessi di analoghe Policy e/o di standard di qualità che facciano riferimento ai principi generali da essa richiamati;
- la codifica delle azioni da porsi in atto nel caso sia rilevato un abuso o altra forma di maltrattamento nei confronti di minori che siano beneficiari diretti o indiretti delle proprie attività, ovvero messe in atto dal proprio personale a contratto o volontario;
- la propria collaborazione con le Autorità competenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in ottemperanza al diritto di riservatezza e privacy, perseguendo il criterio dell'interesse superiore delle vittime e di eventuali testimoni;
- la revisione periodica del documento, integrandolo se ritenuto necessario anche in riferimento ad eventuali adeguamenti della normativa in materia.

All.1 CODICE DI CONDOTTA

Il personale di “Una casa per l’uomo”, i suoi volontari e i professionisti di altre organizzazioni che con essa collaborino manterranno un codice di condotta rispettoso dei diritti dei minori e sempre tutelante nei loro confronti.

Si impegneranno, a tal fine a:

1. Non mettere mai in atto, verso un minore, alcun comportamento che possa essere identificato quale forma di violenza fisica o psicologica o abuso, anche di carattere emotivo (es. disprezzare, deridere, umiliare), o comportamento discriminatorio che possa pregiudicarne il benessere, lo sviluppo armonico, le relazioni sociali;
2. Avere con un minore rapporti e relazioni che possano essere considerate maltrattanti, abusanti o che configurino una situazione di sfruttamento e/o possano porre il minore in una situazione di potenziale rischio rispetto a quanto sopra;
3. Avere atteggiamenti sessualizzati, relazioni e rapporti di natura sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla provenienza da contesti nazionali e culturali che applichino normative diverse rispetto al riconoscimento della maggiore età e del consenso legale;
4. Mettere in atto, davanti ai minori, comportamenti inappropriati e usare linguaggi non adeguati che possano anche costituire esempi negativi e non educativi;
5. Indurre i minori a mettere in atto comportamenti inappropriati e potenzialmente dannosi per se stessi e per altre persone a loro legate;
6. Intrattenere con minori beneficiari diretti dei propri servizi rapporti che esulino da quanto ordinariamente previsto dai mansionari di riferimento e dalle Carte dei servizi e Regolamenti interni (es. mantenere contatti telefonici attraverso utenze personali, consentire il pernottamento all'esterno delle strutture residenziali, soggiornare e pernottare negli stessi ambienti ecc..) e comunque non siano autorizzati dai rispettivi referenti (coordinatori) e/o siano in contrasto con il presente codice di condotta;
7. Elargire ai minori beneficiari somme di danaro e/o altri beni non previsti nell'ambito delle progettualità e dei servizi di cui siano fruitori;
8. Non intervenire qualora uno o più dei minori beneficiari mettano in atto comportamenti rischiosi, violenti, abusivi, colludendo con gli stessi.

Si impegneranno inoltre a:

1. Creare contesti e situazioni che risultino tutelanti nei confronti dei minori accolti e minimizzino il rischio di esposizione a situazioni di violenza, maltrattamento, abuso;
2. Vigilare rispetto a situazioni potenzialmente a rischio, maturando la capacità di identificazione precoce e intervento tempestivo ed efficace;
3. Lavorare in collaborazione e stretta sinergia con i colleghi afferenti alle medesime équipe, non esitando a segnalare ai propri responsabili e/o alle altre figure professionali preposte dubbi su eventuali situazioni di rischio o di violenza/abuso in atto a carico dei minori seguiti;
4. Incoraggiano la crescita dei minori e favoriscano l'acquisizione di capacità di autotutela, anche attraverso la valorizzazione delle loro life skills, l'informazione rispetto ai loro diritti/doveri, l'apertura ad un dialogo che favorisca l'aperta discussione anche rispetto a situazioni problematiche.

CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

Il codice di condotta per la tutela della privacy dei minori illustra le procedure da seguire per la raccolta ed il trattamento dei dati personali dei minori conformi alle principali normative in materia (GDPR 2016/679).

Ai fini della raccolta dei dati dei minori e per altresì attività di comunicazione relative a progetti della cooperativa, è necessario disporre del consenso scritto dei loro genitori o tutori. I dipendenti di Una Casa per l'Uomo responsabili della raccolta dei dati personali dei minori potranno basarsi sull'informativa sulla Privacy dell'organizzazione adottata nel 2017 ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (EU) 2016/679.

La cooperativa si impegna a:

1. non condividere le informazioni fornite dai soggetti beneficiari di attività e servizi della stessa con soggetti terzi;
2. mantenere la riservatezza attraverso i dipendenti incaricati della gestione del personale dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca della cooperativa. Le dichiarazioni sono redatte appositamente per ogni progetto e non possono essere utilizzate per scopi ulteriori;
3. ogni pubblicazione redatta dovrà essere conforme alle linee guida sulla protezione e la tutela dei diritti dei minori;
4. la diffusione di informazioni contenenti minori che hanno preso parte ad attività della cooperativa verranno autorizzate solo con il consenso scritto dei genitori o dei relativi tutori. Il principio applicato in questo caso seguirà quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il principio rimane valido sia per pubblicazioni cartacee e digitali sia per informazioni o immagini riguardanti minori con la quale l'organizzazione è entrata a contatto;
5. la raccolta di dati e/o immagini di minori può essere autorizzata solo se previsto e/o strettamente necessario ai fini dell'implementazione delle attività o dei progetti dell'organizzazione. Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite e per un periodo di tempo limitato alla durata del progetto. È compito dei dipendenti dell'organizzazione ottenere il permesso dei genitori o dei tutori del minore, nonché il consenso del minore stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le immagini e i dati acquisiti saranno conservati sui server interni di Liberitutti accessibili unicamente ai membri dello staff dotati delle apposite credenziali che abbiano già sottoscritto il codice etico e il codice di comportamento. I dati salvati sui server interni sono protetti da password e al sicuro da attacchi esterni;
6. Una Casa per l'Uomo predispone appositi moduli per il consenso informato per genitori e minori. Per la pubblicazione di foto e immagini è sempre necessaria l'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai genitori attraverso una liberatoria che resta revocabile in ogni momento ai sensi di quanto previsto dall'art.7 D.lgs. n 196/2003. La normativa di riferimento sul consenso per la privacy dei minorenni è il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, GDPR, approvato dall'Unione Europea, con particolare riferimento alla normativa italiana, l'art.2-quinquies del D.lgs. 101/2018 stabilisce che il limite d'età per il consenso valido non potrà essere inferiore ai 14 anni.